# REGOLAMENTO (CEE) N. 739/81 DELLA COMMISSIONE

**del 23 marzo 1981**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per gli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112, il massimale è fissato a 8,16 tonnellate ; che, alla data del 12 marzo 1981, le importazioni della Comunità di altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3320/80 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 27 marzo 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe 1981 | Designazione delle merci |
|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1120 | 112 | ex 62.05 | 62.05-10 ; 30 ; 93 ; 98 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti :<br>altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1981.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*